



REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO  
Sezione Prima Civile

In persona del giudice designato dott. Angelo Gin TIRALDI

- richiamata la riserva che precede;
- letti gli atti e i documenti di causa;
- dato atto che in data 30.9.2013 il giudice designato provvedeva sul ricorso depositato da [REDACTED] con decreto *inudita altera pars* del seguente letterale tenore:

*Il giudice*

- fatto il ricorso che precede;
- ritenuto che il preventivo contraddiritorio compenetrerebbe il grave rischio che la Banca intimata pagasse immediatamente l'importo preteso da [REDACTED] (cfr. missiva della stessa Banca sub art. 14);
- riscontrato un apprezzabile "fumus" di abusività dell'esclusione della garanzia in prima richiesta con riguardo al difetto di legittimazione di [REDACTED] (non risultante "beneficiari"); nonché alla totale insussistenza del credito fatto valere (secondo la plausibile ricostruzione della società ricorrente);
- riconosciuto il "periculum" nella probabilità che, conseguito l'importo, [REDACTED] non sia più in grado di restituirlo per le sue opposte condizioni di "scatola vuota";
- visti gli artt. 669 sexies, c. II e 700 c.p.c.

*DECRETA*

*di vietare a Banca* il pagamento di quanto richiesto da in base alla fideiussione rilasciata il 30.12.2004 col n. 43/412/1;

- ritenuto che, anche in esito al contraddiritorio, rispetto al prescritto "flumus boni iuris" meriti conferma l'assorbente giudizio di "abusività dell'esecuzione della garanzia a prima richiesta con riguardo al difetto di legittimazione di A. non risultante "beneficiaria"!", sul dirimente rilievo che il subentro di nel contratto di locazione con (sia esso qualificabile in termini di cessione del contratto o di surrogazione, nel contratto stesso) non implica comunque il conseguimento contestuale della titolarità della garanzia già intestata a e, per successivo accordo tra le parti, a ;

- ritenuto, infatti, che il contratto autonomo di garanzia integri una garanzia personale atipica, priva del requisito dell'accessorietà e conseguentemente intrasmisibile ex art. 1263 c.c. insieme col credito ceduto (come sancito da unanime dottrina e dalla prevalente giurisprudenza);

- rilevato, peraltro, che il contestuale o successivo trasferimento della garanzia a prima richiesta non è neppure intervenuto per volontà delle parti interessate, se è vero che non dava corso alla richiesta di consegnare la "fideiussione prevista all'art. 7 del più volte citato contratto di locazione emessa a favore di " (cfr. lettera di . del 23.10.2006), mentre la Banca ribadiva che "la fideiussione (43/412/1) risulta intestata a " (cfr. email di Banca del 7.3.2013);

- ritenuto che, anche in esito al contraddittorio, rispetto al prescritto "periculum in mora" magistrì conferma il giudizio di "probabilità che, conseguito l'importo, non sia più in grado di restituirlo per la sua apparente condizione di "scatola vuota"; se è vero che ha un capitale sociale di € 10.000,00, non è titolare di immobili propri e ha limitata operatività a fronte di notevole esposizione debitoria;
- ritenuto, per l'effetto, che il provvedimento urgente sia da confermare, salvo compensare interamente *inter partes* le spese di procedura in considerazione della peculiarità della questione di diritto;

P.Q.M.

visti gli artt. 669 *sexies*, 669 *octies*, 700 e 92 c.p.c.

**CONFERMA**

Il decreto reso *inaudita altera parte* in data 30.9.2013 e compensa *inter partes* le spese di procedura.

Si comunichi.

Bergamo, 2.12.2013.

Il Giudice designato  
(dott. Angelo Gia Tibaldi)